

Il diritto penale della globalizzazione

ISSN 2532-8433

Diretta da: Ranieri Razzante e Giovanni Tartaglia Polcini

In evidenza:

Plata o plomo. The most significant characters of the most modern Latin American criminal organizations

Giovanni Tartaglia Polcini

Inapplicabilità per i delitti punibili con ergastolo del giudizio abbreviato: riforma del giudizio alla luce del parere del CSM

Nikita Micieli de Biase

Dieci anni dopo la morte di Eluana Englaro, il Parlamento torna a riformare l'aiuto al suicidio

Loredana Novia

Caso NORSTAR: Italia condannata per parziale violazione della Convenzione di Montego Bay

Antonio De Lucia

Indice

In evidenza

A cura di RANIERI RAZZANTE, *Criptovalute a rischio riciclaggio*» 115

Editoriale

A cura di ALESSANDRO PARROTTA, *Strumenti di prevenzione alla corruzione*» 117

Saggi

GIOVANNI TARTAGLIA POLCINI, *Plata o plomo. The most significant characters of the most modern Latin American criminal organizations*» 121

YLENIA PARZIALE, *La rilevanza penale degli stati emotivi e passionali: uno spunto di indagine sul rapporto tra diritto e neuroscienze*» 139

WALTER ROTONDA e MARILISA DE NIGRIS, *Articolo 100 del Codice Antimafia ed ente locale sciolto ai sensi dell'art.143 Decreto 267/2000*» 157

VINCENZO FUCCI, *Lotta alla corruzione: tra misure preventive e strategie repressive*» 177

Giurisprudenza

Nazionale

Cass. Pen. Sez. II, 12 aprile 2019, n. 1610, con nota di MARILISA DE NIGRIS, *Reati transnazionali: la Suprema Corte ribadisce la legittimità della confisca per equivalente*» 185

Internazionale

Trib. Int. sul diritto del mare, c. 25 Judgement 10 aprile 2019, Panama contro Italia, con nota di ANTONIO DE LUCIA, *Caso NORSTAR: Italia condannata per parziale violazione della Convenzione di Montego Bay*» 189

Europea

CEDU, 7 marzo 2019, Sallusti c. Italia, ricorso n. 22350/13, con nota di ANDREA RACCA, *Libertà di espressione e proporzionalità della pena*» 193

Osservatorio

Normativo

NIKITA MICIEMI DE BIASE, *Inapplicabilità per i delitti punibili con ergastolo del giudizio abbreviato: riforma del giudizio alla luce del parere del CSM*» 199

Internazionale

ANTONIO DE LUCIA, *Beni culturali: nuove norme disciplinano la difesa e la circolazione delle opere d'arte in Italia*» 203

Europeo

ANDREA RACCA, *Inammissibilità del patteggiamento in caso di riqualificazione del fatto di reato»* 207

Nazionale

DOMENICA LOREDANA NOVIA, *Dieci anni dopo la morte di Eluana Englaro, il Parlamento torna a riformare l'aiuto al suicidio»* 213

Focus

GIAMPAOLO ESTRAFALLACES, *Antiriciclaggio: metodologia e procedure dell'attività di assessment del GAFI. Una sintesi del Mutual evaluation report (MER) sul sistema di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo della Repubblica popolare cinese»* 221

La rilevanza penale degli stati emotivi e passionali: uno spunto di indagine sul rapporto tra diritto e neuroscienze

SOMMARIO: 1. Il rapporto tra neuroscienze e diritto penale in pillole – 2. Il controverso giudizio sull'imputabilità: cenni comparatistici – 3. L'influenza degli stati emotivi e passionali sull'imputabilità nell'ordinamento italiano – 4. Ipotesi di recupero della valenza giuridica degli stati emotivi e passionali – 5. La ricerca scientifica sulle emozioni – 6. La controversa sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bologna – 7. Conclusioni

ABSTRACT

The article 90 of the Italian Penal Code, after its adoption, raised a heated medical-legal debate, based on the possible ways of understanding emotional and passionate states. By the law, only mental illness may affect imputability, but the neurosciences, on the contrary, showed that the mental capacity can be compromised even by emotional states. The most recent doctrine and jurisprudence confirmed the criminal relevance of emotions in the judgment, but without reaching a request for the abolition of the art. 90.

L'art. 90 c.p., fin dalla sua approvazione in sede di lavori preparatori dell'attuale codice penale, ha sollevato un acceso dibattito medico-legale basato sul modo di intendere gli stati emotivi e passionali. Se per il diritto soltanto le condizioni morbose sono idonee ad influire sull'imputabilità, le neuroscienze, al contrario, hanno dimostrato come le capacità di intendere o di volere possono essere fortemente compromesse anche da stati emotivi. La dottrina e la giurisprudenza più recenti, con un abile *escamotage*, hanno confermato la rilevanza penale delle emozioni nel giudizio di responsabilità, senza però spingersi a tal punto da auspicare l'abolizione della norma in oggetto.

1. Il rapporto tra neuroscienze e diritto penale in pillole.

Il tema delle interazioni tra le neuroscienze, in particolare cognitive, ed il diritto penale è di crescente interesse, e sta coinvolgendo giuristi e neuroscienziati in un confronto reciproco nazionale e internazionale di grande rilevanza.

Di particolare importanza sono alcune applicazioni delle neuroscienze che hanno permesso un ripensamento di istituti tradizionali dei moderni ordinamenti giuridici, come quello dell'imputabilità¹.

¹ Per i possibili riflessi delle scoperte neuroscientifiche sui presupposti dell'imputabilità, e più in generale dell'imputazione soggettiva, cfr. O. DI GIOVINE, voce *Neuroscienze (diritto penale)*, in *Enc. Dir.*, Annali, VII ed., Milano, 2014, 711 ss.; AA.VV., *Diritto penale e neuroetica*, O. DI GIOVINE (a cura di), Padova, 2013; I. MERZAGORA BETSOS, *Il*

Sotto questo profilo, la giurisprudenza di merito italiana e non solo, in più occasioni ha fatto ricorso diretto agli strumenti e alle scoperte messe a disposizione dagli studi neuroscientifici per valutare la responsabilità del soggetto agente².

Tuttavia, è importante precisare che dopo ogni diagnosi clinica – e quindi anche dopo gli esiti d'indagine offerti dalle neuroscienze – occorre una valutazione psichiatrico-forense al fine di verificare l'effettiva incidenza della patologia funzionale sulla capacità di intendere e volere. Pertanto, la prova neuro scientifica, pur presentando un grado di tecnicismo molto più elevato di quella tradizionale, non può essere utilizzata come unico elemento di accertamento dell'imputabilità.

Tra i risultati innovativi del reciproco confronto tra diritto e scienze cognitive, vi è il ripensamento della funzione attribuita dal legislatore agli stati emotivi e passionali: le neuroscienze hanno rafforzato notevolmente la prospettiva dottrinale che individua negli stessi una causa di esclusione della capacità di intendere e di volere³.

Infatti, l'art. 90 c.p., che sancisce l'irrelevanza degli stati emotivi e passionali ai fini dell'esclusione o della diminuzione dell'imputabilità, è stato largamente criticato dalla moderna scienza psichiatrica, che ha affermato il principio di unitarietà della psiche, superando così un concetto di malattia mentale strettamente connesso al dato nosografico in favore di una definizione più ampia di anomalia psichica⁴.

In aderenza alle recenti aperture giurisprudenziali determinate dalle scoperte neuroscientifiche sull'influenza delle emozioni nell'agire umano appare, quindi, necessaria una modifica

colpevole è il cervello: imputabilità, neuroscienze, libero arbitrio: dalla teorizzazione alla realtà, in *Riv. it. med. leg.*, 2011, 175 ss.; A. STRACCIARI - A. BIANCHI - G. SARTORI, *Neuropsicologia forense*, Bologna, 2010, 49 ss.; G. SARTORI - D. RIGONI - A. MEHELLI - P. PIETRINI, *Neuroscienze, libero arbitrio, imputabilità*, in V. VOLTERRA (a cura di), *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, Milano, 2010, 36 ss.; A. SANTOSUOSSO, *Diritto, scienza e nuove tecnologie*, Padova, 2011; G.M. FLICK, *Neuroscienze (diritto penale)*, in *Enc. it. scienze, lettere ed arti*, app. IX, 2014; M.T. COLLICA, *Il riconoscimento del ruolo delle neuroscienze nel giudizio di imputabilità*, in *Dir. pen. cont.*, 2/2012; M.T. COLLICA, *Gli sviluppi delle neuroscienze sul giudizio di imputabilità*, *ivi*, 2/2018; F. BASILE - G. VALLAR, *Neuroscienze e diritto penale: le questioni sul tappeto*, *ivi*, 2/2017; M.A. PASCULLI, *Neuroscienze e giustizia penale*, in *Medicina legale, criminalistica e scienze sociali*, 10/2012; A. CORDA, *Riflessioni sul rapporto tra neuroscienze e imputabilità nel prisma della dimensione processuale*, in *Criminalia*, 2012, 497 ss.

² Si fa riferimento alla decisione della Corte d'Assise d'Appello di Trieste, n. 5 del 18 settembre 2009, in *Riv. pen.*, 2010, 70 ss., con nota di A. FORZA, *Le neuroscienze entrano nel processo penale*; per ulteriori considerazioni, in parte critiche, su tale sentenza, v. M. BERTOLINO, *Prove neuro-psicologiche*, *cit.*, 20. Altra sentenza emblematica sul tema dell'influenza delle neuroscienze nel diritto penale è quella del G.i.p. di Como del 20 maggio 2011, *Albertani*, in *Dir. pen. cont.*, 15 febbraio 2012, con nota di M.T. COLLICA, *Il riconoscimento del ruolo delle neuroscienze nel giudizio di imputabilità*, *cit.* In argomento, si vedano altresì le osservazioni di A. CORDA, *Riflessioni sul rapporto tra neuroscienze e imputabilità nel prisma della dimensione processuale*, *cit.*; D. TERRACINA, *Neuroscienze: lo studio della morfologia del cervello determinante nello stabilire il vizio parziale di mente*, in *Guida al diritto*, 5/2012, 63 ss.

³ G. AMATO, *Diritto Penale e fattore emotivo: spunti di indagine*, in *Riv. it. med. leg.*, 1/2013, 4; V. CASETTI - M. CELVA - E. ARREGHINI, *Jigsaw feeling: categorical diagnosis, dimensional approach and functional evaluation in the forensic assessment of psychosis*, in *Rass. it. crim.*, 4/2016; I. MERZAGORA BETSOS, *Opache follie, impulsi resistibili, furori non sempre morbosi e il ritorno della perizia criminologica*, in *Riv. it. crim.* 1/2007.

⁴ G. LATTANZI - E. LUPO, *Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Milano, 2010, vol. IV, 59; M.T. COLLICA, *Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive*, Torino, Giappichelli, 2007; M.T. COLLICA, *Anche i disturbi della personalità sono infermità mentale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 420-47.

normativa che miri al riconoscimento di un rilievo scusante per situazioni di profondo perturbamento della coscienza in genere, indipendentemente dall'origine patologica delle stesse.

Il presente contributo, partendo dall'analisi del dato normativo, ripercorre l'evoluzione della rilevanza penale attribuita agli stati emotivi e passionali, evidenziando il ruolo che le neuroscienze hanno avuto nel processo di reinterpretazione del concetto di infermità mentale nei sistemi giuridici moderni.

2. Il controverso giudizio sull'imputabilità: cenni comparatistici.

Il rapido evolversi delle conoscenze psichiatrico- psicologiche in tema di infermità mentale ha riproposto la necessità di una revisione critica della normativa in tema di imputabilità penale in vigore nei diversi paesi europei ed extraeuropei. Molte discipline, infatti, sono apparse evidentemente inadeguate rispetto alle ultime acquisizioni degli studi neuroscientifici sul cervello, cosicché, anche sulle linee di un confronto internazionale, si è avviato un processo di ripensamento e di riforma dei sistemi normativi in atto.

Gli interventi legislativi intervenuti negli ultimi anni in molti Paesi sono accomunati dalla stessa idea di base: mantenere ferma la distinzione fra soggetto imputabile e non imputabile per infermità di mente e procedere ad una ridefinizione dei termini entro cui riconoscere rilievo scusante al disturbo psichico.

Le diverse soluzioni adottate per addivenire al giudizio di non imputabilità possono essere ricondotte a tre modelli principali: patologico o biologico puro, psicologico o normativo e misto o biologico- psicologico.

Secondo il metodo patologico non sono imputabili i soggetti affetti da determinate malattie mentali, senza che si abbia riguardo a quanto la malattia incida sulla capacità di intendere e di volere. Il legislatore indica, a questo riguardo, specificamente le infermità che, per la loro stessa presenza, escludono l'imputabilità⁵.

Questo metodo trova applicazione nell'ordinamento norvegese, che prevede, ad esempio, tra le cause di esclusione dell'imputabilità le psicosi e le deficienze mentali ed in quello greco, dove però ha un'applicazione limitata ai casi di schizofrenia o psicosi maniaco-depressiva.

Una posizione particolare occupa la Spagna, dove il legislatore si è mantenuto fedele al metodo patologico mostrando indifferenza verso il dibattito attuale sul tema dell'imputabilità. Quest'ultima è definita in negativo come impossibilità di comprendere la illiceità del fatto o di agire in conformità alla sua valutazione.

Il sistema così delineato richiede un giudizio valutativo che per i giudici spagnoli presenta notevoli difficoltà le quali «non risiedono nella definizione dell'imputabilità bensì nel problema legato alla capacità di intendere del soggetto e alla comprensione che questo ha dell'illiceità del suo agire»⁶.

Invero, la giurisprudenza spagnola manifesta la propria disapprovazione verso il filone biologico puro, ritenendo che la sola diagnosi della malattia sia insufficiente ad escludere la responsabilità del soggetto e che sia necessario, altresì, l'accertamento di una perturbazione

⁵ M. BERTOLINO, *L'imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale*, Milano, 1990, 145 ss.

⁶ F.M. PRATS, *Imputabilità e misure di sicurezza nel nuovo codice penale spagnolo*, in A. MANNA (a cura di), *Imputabilità e misure di sicurezza*, 2002, 138.

profonda della coscienza o della volontà. Si dovrebbe accertare, dunque, non solo la sussistenza del disturbo psichiatrico al momento del fatto, ma anche la sua precisa influenza sulla capacità di comprensione del valore dell'atto e su quella di adeguamento della propria condotta a tale comprensione.

Dunque, un giudizio basato solo sulla diagnosi della malattia si rivela inadeguato, ma soprattutto inattuale e non sembra poter soddisfare né le esigenze giuridiche né quelle psicopatologiche⁷.

Viceversa, per il metodo puramente normativo o psicologico rileva soltanto la eventuale incapacità di intendere e di volere, indipendentemente dall'accertamento di una malattia di mente⁸.

Tale modello risulta essere il meno diffuso nelle legislazioni, data la difficoltà di una sua utilizzazione in termini di chiarezza e di precisione. Infatti, affidare in via esclusiva il giudizio sull'imputabilità del soggetto a formule troppo generiche (quali capacità di cogliere il valore della propria condotta o capacità di autodeterminarsi) è parso un rischio da non correre perché comporta una valutazione che si sottrae a qualsiasi prova empiricamente fondata.

Un esempio di ordinamento che, fino a qualche tempo fa, aveva adottato il metodo normativo è quello francese, in cui il vizio di mente veniva definito come una forma di alienazione mentale caratterizzata dall'abolizione delle facoltà intellettive. Il concetto *de quo* risultava essere talmente vago e impreciso che si prestava a ricomprendere tutti i tipi di disturbo psichico ed, in quanto tale, era privo di significato clinico⁹.

La riforma del codice francese del 1994 ha però sostituito il termine demenza con "disturbi psichici o neuro-psichici che abbiano abolito il discernimento o il controllo delle azioni", in questo modo il sistema francese si è avvicinato al più equilibrato modello misto.

Quest'ultimo, detto anche biologico-psicologico è il metodo più diffuso nei Paesi europei, tra cui anche l'Italia, proprio perché costituisce un compromesso tra i due modelli analizzati¹⁰.

Consiste, infatti, nel diagnosticare l'esistenza di un disturbo mentale e nel valutare l'incidenza di questo sulla capacità di intendere o di volere. Si tratta quindi di un giudizio costruito su due piani: un primo attiene al profilo patologico relativo all'accertamento del disturbo psi-

⁷ I. MERZAGORA BETSOS, *Nuove idee in tema di imputabilità*, in G. GIUSTI (a cura di), *Trattato di medicina legale e Scienze affini*, Padova, 1999.

⁸ G. CANEPA, *I problemi diagnostici in rapporto ai quesiti della perizia psichiatrica*, in L. DELL'OSSO - A. LOMI (a cura di), *Diagnosi psichiatrica e DSM-III-R*, Milano, 1989, 181; U. GATTI, *L'accertamento della imputabilità e della pericolosità sociale alla luce della situazione esistente in alcuni paesi europei*, in O. DE LEONARDIS - G. GALLIO - D. MAURI - T. PITCH (a cura di), *Curare e punire*, Milano, 1988, 15.

⁹ P. LAMOTHE - B. GRAVIER, *La psichiatria forense francese*, in F. FERRACUTI, *Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria Forense*, Milano, 1990.

¹⁰ Per trattazioni più organiche e per più diffuse notizie relative al diritto comparato si vedano: M. BERTOLINO, *L'imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale*, cit.; T. BANDINI - M. LAGAZZI, *Le basi normative e le prospettive della perizia psichiatrica nella realtà europea contemporanea: l'imputabilità del sofferente psichico autore di reato*, in A. CERETTI - I. MERZAGORA BESTOS (a cura di), *Questioni sulla imputabilità*, Padova, 1994; G. CANEPA - M.I. MARUGO, *Imputabilità e trattamento del malato di mente autore di reato*, Padova, 1995; U. FORNARI, *Psicopatologia e Psichiatria Forense*, Torino, 1989; U. GATTI, *L'accertamento della imputabilità e della pericolosità sociale alla luce della situazione esistente in alcuni paesi europei*, cit.

chico e un secondo, di tipo normativo, riguarda la rilevanza giuridica da riconoscere a siffatto disturbo psichico in base alla sua incidenza sui processi intellettivi e volitivi dell'individuo¹¹.

Tra i Paesi che adottano questo metodo, è interessante analizzare la disciplina dell'imputabilità accolta dal sistema giuridico tedesco per la notevole somiglianza con quella vigente nel nostro ordinamento.

Dopo la riforma del 1975 il codice penale tedesco ha introdotto tra le cause di esclusione dell'imputabilità i "profondi disturbi della coscienza", i quali, assimilabili ai nostri stati emotivi e passionali, comprendono quei disturbi non patologici di natura puramente psichica, il cui rilievo scusante viene tuttavia riconosciuto solo per le forme più gravi¹².

Tale estensione del concetto di infermità mentale ha moltiplicato le incertezze e i contrasti interpretativi tra gli psichiatri forensi che ancora non hanno trovato un accordo su chi sia la persona competente a decidere sull'imputabilità o meno del delinquente passionale.

Queste innovazioni, tuttavia, sono intese a porre fine alle discussioni sulla incidenza o meno dei disturbi della serie nevrotica o dei disturbi di personalità sulla capacità di intendere e di volere che, evidentemente, rimane ovunque il *punctum dolens* in materia di imputabilità (ricordiamo, comunque, che trattandosi di paesi che adottano il sistema "misto", non basterà diagnosticare l'anomalia, ma andrà poi valutata la sua incidenza sulla capacità di intendere e di volere).

Alla luce di questa breve analisi comparatistica risulta chiaro come anche gli ordinamenti stranieri affidino un ruolo preminente all'imputabilità e al suo accertamento e come, in relazione all'individuazione del disturbo o della causa che determina l'incapacità, si registrino tentativi di elaborazione, specialmente da parte della giurisprudenza, di criteri sempre più elastici ed aperti al fine di poter assolvere il soggetto in situazioni prima aprioristicamente escluse.

3. L'influenza degli stati emotivi e passionali sull'imputabilità nell'ordinamento italiano.

Il sistema penale italiano rientra tra gli ordinamenti che applicano il modello misto, caratterizzato, come abbiamo visto pocanzi, da un collegamento tra malattia mentale e incapacità psichica del soggetto con riferimento al fatto concreto.

Anche nel nostro Paese la dottrina e la giurisprudenza si sono trovate a dover affrontare il problema della riconducibilità dei disturbi psichici non patologici al concetto di infermità di

¹¹ M. BERTOLINO, *L'imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale*, cit.

¹² «Il concetto di profondo disturbo della coscienza si riferisce agli stati di forte agitazione mentale non causati da malattia. È noto che gli psichiatri in particolare si sono opposti all'introduzione di questo concetto. Essi hanno espresso preoccupazione circa la possibilità che, in futuro, tutti i criminali possano sostenere di aver agito in stato di estrema agitazione, e quindi, specialmente nei casi di brutali reati di violenza, sarebbe praticamente inevitabile la presunzione di riduzione della responsabilità penale. Alcuni esperti psichiatri rifiutano di esprimere la propria opinione sugli effetti giuridici dei disturbi non patologici della coscienza, causati da forte agitazione emotiva, sostenendo che la valutazione deve essere compito esclusivo del giudice» in W. RASCH, *Problemi attuali della psichiatria forense nella Repubblica Federale di Germania*, in F. FERRACUTI (a cura di), *Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria Forense*, cit.

mente rilevante ai fini della non imputabilità del soggetto agente, e la soluzione a cui sono giunte non si discosta di molto dalla linea assunta dagli altri ordinamenti europei.

L'impostazione seguita dal codice Rocco quanto alla rilevanza, in sede di imputabilità, dei soli stati morbosi incidenti sulla capacità di intendere o di volere, con esclusione degli impulsi e dei sentimenti attinenti alla vita affettiva ed emozionale, è confermata dall'art. 90 c.p.: «*Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità*».

Prima di esporre le diverse tesi sulla rilevanza penale delle emozioni, è utile precisare cosa si intende esattamente per «*stati emotivi e passionali*». Un'autorevole dottrina individua la differenza tra i due termini nella diversa intensità di coinvolgimento del soggetto: «*l'emozione è un intenso turbamento affettivo, di breve durata e in genere d'inizio improvviso, provocato come reazione a determinati avvenimenti e che finisce col predominare sulle altre attività psichiche (ira, gioia, paura, spavento, afflizione, sorpresa, vergogna ecc.). La passione, invece, è uno stato affettivo e violento più duraturo che tende a prevalere sulla attività psichica in modo più o meno invadente o esclusivo, sì da comportare talora alterazioni della condotta, che può divenire del tutto irrazionale per difetto del controllo. Ad essa sono riconducibili alcune forme di amore sessuale, di odio, di gelosia, di entusiasmo di ideologizzazione politica*»¹³.

Il succitato articolo ha sollevato un acceso dibattito dal punto di vista medico- legale: se è vero che, per espressa previsione legislativa, soltanto le condizioni morbose sono idonee ad acquisire rilevanza ai fini del giudizio sull'imputabilità, è altrettanto vero che la realtà biologica dimostra che le capacità di intendere e di volere possono essere fortemente compromesse da stati emotivi e passionali che certamente sono in grado di influenzare sfavorevolmente la ragione, la libertà di scelta, la coerenza dell'agire e il controllo della volontà¹⁴.

La statuizione dell'art. 90 del nostro codice penale, dunque, è stata dettata unicamente da motivi di politica criminale, e tende a proteggere la società dagli individui più pericolosi che facilmente si abbandonano a passioni insane e che quindi realizzano comportamenti illeciti violenti sotto la spinta di intensi coinvolgimenti emotivo-affettivi¹⁵.

Proprio per la sua eccessiva rigidità – contrastante con il dato di esperienza che anche le passioni violente possono menomare la capacità di autocontrollo dell'agente – l'art. 90 c.p. è andato incontro a critiche anche da parte della dottrina penalistica. A tal riguardo, si possono distinguere due differenti orientamenti.

Il primo si è espresso a favore della sostanziale inutilità della previsione, ritenendo applicabili ai casi di perturbamenti emotivi le regole generali di cui agli artt. 85, 88, 89 c.p. Infatti, i fautori di tale indirizzo sono del parere che, se si accerta che lo stato emotivo e passionale

¹³ F. MANTOVANI, *Diritto penale, cit.*, 669; nello stesso senso, F. FERRACUTI - C. GIARRIZZO, voce *stati emotivi e passionali*, in *Enc. Dir.*, Giuffrè, vol. XLIII, 1990, 661; M. BERTOLINO, *Fughe in avanti e spinte regressivo in tema di imputabilità penale*, in *Riv. It. Dir. e proc. Pen.*, 2001, 857; F.S. FORTUNA, *Gli stati emotivi e passionali. Le radici storiche della questione*, in S. VINCIGUERRA - F. DASSANO, *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2010, 347 ss.

¹⁴ G.B. TRAVERSO, *Responsabilità, imputabilità e perizia psichiatrica*, in V. VOLTERRA (a cura di), *Psichiatria forense, criminologia, ed etica psichiatrica*, Milano, 2006, 19.

¹⁵ L'art. 90 c.p. è stato inserito nel codice «*con una precisa e non trascurabile funzione pedagogica: per stimolare cioè il dominio della volontà sulle proprie emozioni e passioni*». F. MANTOVANI, *Diritto penale, cit.*, 670; nello stesso senso T. PADOVANI, *Diritto penale*, XI ed., Milano, 2017; C. FIORE, *Diritto penale, pt. gen.*, V ed., 2016, 408.

deriva da un'anomalia psichica, viene meno la capacità di intendere e di volere, altrimenti non resterebbe altra scelta che riconoscere la piena imputabilità dell'agente¹⁶.

Nel quadro di tale impostazione, il disposto dell'art. 90 c.p. non avrebbe alcuno spazio di operatività trovando applicazione, a seconda della gravità dello stato patologico, le disposizioni generali in tema di infermità mentale totale o parziale.

Questa tesi, tuttavia, risulta eccessivamente rigorosa nella parte in cui non tiene conto di tutta una serie di disturbi psichici di carattere non strettamente patologico, che non si prestano ad essere ricondotti ad un preciso inquadramento clinico ma che incidono effettivamente sulla capacità di intendere e di volere (es. nevrosi, psicopatie, ma anche shock emotivi, eccesso di passioni e deficit emotivi).

Il secondo orientamento, avvalorato dalla dottrina più recente, ha in parte rivalutato la norma sul presupposto che, anche se indubbiamente lo stato emotivo o passionale incide sulla capacità di intendere o di volere, non si può tuttavia concludere sempre nel senso della non imputabilità, perché altrimenti resterebbero impuniti i c.d. reati d'impeto.

Sul punto, pertanto, si aprono due possibilità: la prima è quella offerta in particolare dalla giurisprudenza tedesca con il ricorso al concetto di "pre-colpevolezza", nel senso che il giudice dovrebbe andare a verificare, prima della commissione del fatto, se il soggetto poteva o non resistere all'impulso¹⁷.

Questa tesi incontra, tuttavia, due obiezioni insuperabili: in primo luogo, la colpevolezza deve essere valutata al momento del fatto di reato; in secondo luogo, sarà difficile dimostrare l'evitabilità dell'illecito prima che questo sia commesso, senza cadere in pericolose presunzioni¹⁸.

La seconda possibile soluzione è stata individuata dalla giurisprudenza italiana più garantista che, a seguito dei mutamenti nella concezione di infermità mentale penalmente rilevante¹⁹, ha ritenuto opportuno distinguere, nell'ambito degli stati emotivi e passionali, i casi in cui questi costituiscano manifestazione di una patologia in grado di sfociare nell'infermità mentale, dai casi in cui invece ciò non avviene.

¹⁶ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 667; N. MADIA, *Stati emotivi e passionali con riferimento all'art. 90*, in *Riv. Dir. Penit.*, 1957, 157; G. AROMATISI, *Il punto attuale dell'indagine sugli stati emotivi e passionali*, in *Studi in onore di E. Eula*, 1957, I, 62.

¹⁷ A. MANNA, *L'imputabilità e i nuovi modelli di sanzione. Dalle funzioni giuridiche alla terapia sociale*, Torino, 1997, 45 ss.

¹⁸ A. MANNA, *Corso di diritto penale, pt. gen., cit.*; M. BERTOLINO, *Fughe in avanti e spinte regressive in tema di imputabilità penale*, cit.; S. CODA, *Stati emotivi o passionali: un contributo clinico*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 2000, 168.

¹⁹ A tal riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in una storica sentenza in tema di capacità di intendere e di volere dell'agente hanno affermato: «*anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità*». Cass. pen. Sez. Unite, 8 marzo 2005, n. 9163, in *CED Cass.*, n. 230317.

Più precisamente si è affermato che i suddetti stati possono influire sull'imputabilità quando, esorbitando dalla sfera puramente psicologia, degenerano in un vero e proprio squilibrio mentale, con disordine e perturbazioni nella funzione della mente e della volontà, in modo da elidere o attenuare le capacità intellettive e volitive²⁰.

Al di fuori di questi casi, nessun rilievo può essere attribuito agli stati emotivi e passionali. Volendo fare un esempio pratico, la passione amorosa, anche se così travolgente da escludere ogni altro sentimento, è uno stato passionale che, per il disposto dell'art. 90 c.p., non diminuisce né esclude l'imputabilità. In relazione ad essa, pertanto, non può disporsi perizia psichiatrica, sempre che le concrete emergenze non indichino l'esistenza, a monte della passione, di uno stato morboso incidente sulla capacità di intendere e di volere²¹.

Allo stesso modo la gelosia, che costituisce uno stato passionale di per sé non degenerante nello squilibrio mentale, non opera ai fini dell'imputabilità²².

In quest'ottica, la giurisprudenza ha costruito una sorta di "limite tacito" all'interno dello stesso art. 90 c.p., nel senso che non lo applica, laddove lo stato emotivo e passionale sia di origine patologica²³.

Questa strada, condivisa anche dalla dottrina maggioritaria, appare decisamente preferibile proprio perché non comporta una scissione tra colpevolezza e fatto, ma solo una collocazione di quest'ultimo nell'area dell'infermità di mente, laddove si dimostri che lo stato compulsivo è, appunto, di origine patologica. Occorre, a tal fine, un *quid pluris* che, associato allo stato emotivo o passionale, si traduca in un fattore determinante un vero e proprio stato patologico, sia pure di natura temporanea e non inquadrabile nell'ambito di una precisa classificazione nosografica.

Per concludere, quanto sopra esposto può essere sintetizzato nei seguenti termini: gli stati emotivi e passionali possono spiegare efficacia scusante «*in presenza di due condizioni essenziali: a) che lo stato di coinvolgimento emozionale si manifesti in una personalità per altro verso già debole; b) che lo stato emotivo o passionale assuma, per particolari caratteristiche, significato e valore di infermità sia pure transitoria (squassi emotivi, reazioni da panico, reazioni esplosive, discontrolli episodici, raptus ecc.)*»²⁴.

²⁰ Cass. Pen. Sez. I, 3 dicembre 1990, *Fornaro*, in *Riv. Pen.*, 1991, p. 369; Cass. Pen. Sez. V, 5 aprile 1990, *D'Urso*, *ivi*, 1991, p. 422; Cass. Pen. 9 giugno 1983, *Lepore*, *ivi*, 1984, p. 74; Cass. Pen. Sez. I, 5 dicembre 1997, *Giordano*. In dottrina, nello stesso senso, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, pt. gen.*, Milano, 2015, 552; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale, pt. gen.*, Milano, 2015, 392; G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale, pt. gen.*, Bologna, 2014, 351 ss.; I. CARACCIOLI, *Manuale di diritto penale, pt. gen.*, II ed., Milano, 2005, 568; F. PALAZZO, *Corso di diritto penale, pt. gen.*, IV ed., Torino, 2011, 450 ss.; A. Crespi, voce *imputabilità*, in *Enc. Dir. Giuffrè*, 1970, vol. XX, 763.

²¹ Corte Ass. App. di Savona, 4 febbraio 1978, *Grasso*, in *Giur. Merito* 1978, 1184.

²² Cass. Pen. Sez. I, 9 giugno 1983, *Lepore*, in *Riv. Pen.* 1984, 76; Cass. pen. Sez. I, 11 gennaio 1996, *Fraggnelli*, *ivi*, 1997, 414, che ammette la possibilità che la gelosia, qualora degeneri in uno "stato delirante", incida sulla capacità di intendere e di volere, nello stesso senso anche Cass. pen., Sez. I, 26 ottobre 2006, n. 37020, in *CED Cass.*, n. 232250; Cass. pen. Sez. VI Sent., 25 marzo 2010, n. 12621, in *Foro It.*, 2010, 6, 2, 300.

²³ A. MANNA, *Corso di diritto penale, pt. gen.*, IV ed., Milano, 2017, 365.

²⁴ G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Pt. gen.*, cit.; cfr. anche M. BERTOLINO, *Fughe in avanti e spinte regressive in tema di imputabilità penale*, cit.

4. Ipotesi di recupero della valenza giuridica degli stati emotivi e passionali.

Sulla base di quanto affermato, anche al fine di evitare di rendere non punibile ogni delitto impulsivo sotteso da alterazioni emotive, si ribadisce il concetto della piena responsabilità penale della persona che non sia compromessa nella sua efficienza psichica da condizioni morbose: pertanto, proprio perché non sono patologici ma rientrano nell'ambito delle comuni funzioni psichiche e si verificano anche in ogni individuo sano, gli stati affettivi non vengono ritenuti idonei ad incidere sull'imputabilità.

Tuttavia, nel caso in cui essi riconoscano la ragione della loro incontrollabilità in preesistenti condizioni certamente di natura patologica (disturbi deliranti, demenze, disturbi dell'umore, ritardi mentali ecc.) e ne siano essi stessi una fondamentale espressione sintomatologica, verranno ritenuti idonei ad abolire o ridurre la capacità di intendere o di volere in forza della coesistente malattia. Non sarà, pertanto, lo stato emotivo e passionale di per se stesso ad avere abolito o ridotto l'imputabilità, ma sarà rilevante, ai fini della valutazione della capacità di intendere o di volere al momento del reato, la presenza dell'autore dell'illecito penale di un disturbo psichico, del quale lo stato emotivo non è altro che un'espressione epifenomenica²⁵.

A questo punto, è lecito chiedersi quale è la scriminante tra semplice stato emotivo e passionale (che si realizza come una reazione psichica ancora considerabile come normale) e una reazione che si configuri quale disturbo mentale.

La risposta data dalla dottrina psichiatrica prende in considerazione la ricorrenza di indicatori psicopatologici al momento del fatto di reato, quali:

- alterazione della coscienza durante la commissione del delitto (slivellamento o abolizione della capacità di integrazione, di partecipazione consapevole all'ambiente, con perdita della coscienza di sé, dei luoghi e del tempo, con conseguente impossibilità di fissazione del ricordo di quanto è accaduto);
- frattura nei confronti della realtà, talché il soggetto vede compromessa la propria consapevole partecipazione all'evento, la capacità inibitoria e quindi volitiva;
- condotta ed eloquio globalmente disorganizzati, cioè incomprensibili, afinalistici, privi di coerenza e non motivati;
- modalità di reagire del tutto aliena dagli abituali standard comportamentali del soggetto, tali che la reazione viene ad assumere "valore di malattia" per la sua unicità ed eccezionalità²⁶.

Dunque, se non in grado di incidere sull'imputabilità dell'autore di reato, lo stato emotivo e passionale *tout court* è tuttavia in grado di funzionare da motivo di variazione di entità della pena.

A tal proposito, lo stesso codice penale riconosce al coinvolgimento emotivo del soggetto un effetto di attenuazione delle conseguenze del reato: è il caso della provocazione o della suggestione di folla in tumulto, entrambe attenuanti comuni previste dall'art. 62 nn. 2 e 3 c.p.²⁷.

La prima circostanza si compone di due elementi: lo stato d'ira, costituito da un impulso emotivo incontenibile che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi (esso è dunque diverso dall'odio, dal rancore,

²⁵ G.B. TRAVERSO, *Responsabilità, imputabilità e perizia psichiatrica*, cit.

²⁶ G. PONTI, *Compendio di criminologia*, Milano, 1999; U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, Milano, 2018.

²⁷ G. LATTANZI - E. LUPO, *Codice Penale*. CIT., 61; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit. 667; I. CARACCIOLI, *Manuale di diritto penale cit.*; M. MAZZANTI, voce *Stati emotivi e passionali*, in *Novissimo digesto italiano*, Torino, 1971, vol. XVIII, 215.

ecc.), e il fatto ingiusto altrui, rappresentato da un comportamento antiggiuridico in senso stretto o dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti la civile convivenza. Tra i due requisiti deve ovviamente intercorrere un nesso di causalità psicologica, cioè la reazione offensiva deve essere determinata dal fatto ingiusto altrui.

La giurisprudenza, inoltre, richiede, quale ulteriore requisito, la proporzione tra offesa e reazione, da intendersi in termini di adeguatezza della risposta offensiva rispetto all'ingiustizia patita, pena altrimenti la strumentalizzazione dell'istituto a mero pretesto per commettere il reato.

La seconda circostanza, invece, trova la sua *ratio* nella minorata resistenza psichica in cui versa l'agente a causa della suggestione provocata dalla presenza di una massa di persone in stato di eccitamento emotivo e passionale.

Per quanto riguarda, poi, la rilevanza degli stati emotivi e passionali ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il giudice può valutare lo stato di alterazione emotiva a favore dell'agente applicando una diminuzione della pena.

Quello delle circostanze, dunque, costituisce il più moderato e marginale livello di rilevanza dei turbamenti emotivi nel sistema penale, come dimostrato dalla giurisprudenza prevalente²⁸.

Tuttavia, i giudici di merito, in alcuni casi rimasti isolati, hanno avanzato una differente interpretazione, secondo cui sarebbe possibile recuperare, in eccezionali ipotesi, la rilevanza dello sconvolgimento emotivo e passionale al livello della colpevolezza: in dette ipotesi, sarebbe possibile ritenere che emozioni e passioni abbiano potuto determinare in un individuo l'annientamento della coscienza e volontà della condotta²⁹.

Questa impostazione è stata, tuttavia, sconfessata dalla Cassazione, la quale ha affermato che la disposizione di cui all'art 90 c.p., vietando di valutare gli stati emotivi e passionali ai fini dell'imputabilità, non consente di riprenderli poi in esame nell'ambito dell'art. 42 c.p. come causa di esclusione della colpevolezza.

La Suprema Corte, infatti, ha spiegato che, in base al sistema del codice penale, sarebbe arbitrario identificare, in situazioni come l'improvviso offuscamento della coscienza o l'abnorme reazione ad un avvenimento ricco di carica emotiva, un'ulteriore categoria degli stati emotivi e passionali che, da un lato non rientrerebbero nell'infermità mentale e, dall'altro, non ricadrebbero neanche nel divieto dell'art. 90. In tal modo, si verrebbe a configurare un *tertium genus* dei predetti stati, che è del tutto estraneo al sistema³⁰.

Tale apertura, dunque, benché sollecitata dalla dottrina, sembra non potersi spingere al punto di appellarsi a un generale principio di inesigibilità per dare rilievo a manifestazioni dell'umana fragilità e scusare il compimento di ingiustificati fatti offensivi di beni giuridici. Il limite resta quello di una previsione tassativa dell'elemento scusante, del rinvenimento di un referente testuale che consenta una ricostruzione dello stato emotivo, «*quale circostanza anormale che, nella valutazione legislativa, ha influito in modo irresistibile sulla volontà del soggetto o sulle sue capacità psicofisiche*»³¹.

²⁸ Cass. Pen. 15 novembre 1982, *Langella*, in *Riv. pen.* 1983, 907; Cass. pen. Sez. IV, 18 settembre 1990, n. 14357, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 1991, 315; Cass. pen. Sez. VI, 20 aprile 2011, n. 17305, in *CEDCass.* n. 250067; Cass. pen. Sez. I, Sent. 05 aprile 2013, n. 7272, *ivi*, n. 259160.

²⁹ Trib. Roma, 21 giugno 1971, *Davani*, in *Arch. Pen.* 1972, 469.

³⁰ Cass. Pen. Sez. 1, 6 giugno 1972, n. 739, *Davani*, in *CED Cass.* n. 122473.

³¹ Alcuni Autori riconoscono l'operatività, benché sullo specifico terreno dei reati colposi, di alcune circostanze

Infine, un orientamento dottrinario minoritario, nell'intento di valorizzare la categoria degli stati emotivi e passionali, ha evidenziato come tali alterazioni psichiche possano determinare una percezione distorta della realtà da parte dell'agente, determinando in lui un errore di fatto rilevante ex art. 47c.p.³²

5. La ricerca scientifica sulle emozioni.

Nell'impianto penalistico classico, dunque, il profilo emozionale umano rimane pressoché irrilevante, dato che la chiara espressione dell'art. 90 c.p. è volta a tenere separato il ruolo dell'emozione dall'imputabilità, cioè dalla capacità di intendere o volere.

Questa impostazione negli ultimi anni è stata messa in discussione dalla dottrina italiana, che ha iniziato ad affrontare alcuni istituti fondanti del diritto penale, quali l'imputabilità o la colpevolezza, in lettura simbiotica con la nuova disciplina delle neuroscienze.

Queste ultime studiano il sistema nervoso, analizzano il pensiero umano e osservano i comportamenti attraverso cui lo stesso si manifesta. Gli esperti del settore si chiedono cosa sia la mente, in che modo gli individui percepiscano le loro emozioni e quali siano le cause di disturbi neurologici e psichiatrici.

Le neuroscienze, dunque, hanno assegnato un nuovo e fondamentale ruolo all'emozione, che ha avuto una particolare rilevanza nel diritto penale proprio perché alla base di una serie di spinte, impulsi e intuizioni che fondano il comportamento umano³³.

Ebbene, di fronte al nuovo sapere la tradizionale suddivisione dei disturbi mentali, che portava a considerare vere e proprie infermità solo le psicosi, in quanto clinicamente accertabili, e ad escludere le psicopatie, le nevrosi o i disturbi della personalità per la ragione opposta, diventa obsoleta. Allo stato attuale, infatti, è possibile riscontrare un'alterazione cerebrale, che può essere di tipo strutturale o di tipo funzionale, quasi per ogni anomalia psichica³⁴.

Sofisticati strumenti di visualizzazione cerebrale (*neuroimaging*)³⁵ hanno consentito lo studio diretto dell'attività del cervello nel corso dell'esposizione ad una stimolazione emotiva o durante la risposta comportamentale in condizioni fisiologiche.

anormali in grado di influire "in modo normalmente irresistibile sulle capacità psicofisiche dell'agente, impedendo anche all'agente modello di rispettare la regola di diligenza violata", valorizzabili sulla base delle disposizioni sul caso fortuito, sulla forza maggiore e sulla coscienza e volontà dell'azione o dell'omissione. Quali esemplificazione di circostanze interne che paralizzano le normali funzioni di controllo della coscienza e della volontà, gli Autori indicano stati emotivi di terrore e spavento. A loro avviso, inoltre, tali circostanze non avrebbero nessun rilievo autonomo sul terreno dei reati dolosi, convertendosi in ipotesi di assenza di dolo, cioè di rappresentazione o di volizione del fatto. G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale, cit.*, 393; nello stesso senso, I. CARACCIOLI, *Corso di diritto penale, cit.*, 452.

³² G. CONTENUTO, *Corso di diritto penale*, Bari, 2004, 480.

³³ M.T. COLLICA, *Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive, cit.*

³⁴ A. FORZA, *La psicologia nel processo penale. Pratica forense e strategie*, Milano, 2010, 147 ss.

³⁵ Tra cui: l'analisi computerizzata del tracciato EEG, che realizza un mappaggio selettivo dell'attività elettrica di specifiche aree cerebrali, la tomografia assiale computerizzata (TAC), la risonanza magnetica funzionale (fMRI), la tomografia ad emissione di positroni (PET), la magnetoencefalografia (MEG), la tomografia computerizzata ed emissionale di fotoni singoli (SPECT).

In particolar modo, a risultare interessanti per il giurista sono i risultati delle indagini cliniche condotte esaminando il lobo frontale (specie le aree “orbitali” o “ventromediane” della corteccia anteriore) di pazienti che hanno lesioni traumatiche o patologie degenerative in questa zona del cervello³⁶.

Si tratta di soggetti che, sebbene capaci di intendere, non riescono a controllare gli impulsi, proprio a seguito di un’anomalia o lesione che li rende insensibili e incapaci di comprendere le emozioni altrui.

Le tecniche di *neuroimaging*, in definitiva, sarebbero non solo in grado di individuare le componenti neurobiologiche del processo decisionale e comportamentale di tipo automatico e involontario, ma persino di riscontrare una base neuronale nel giudizio morale. In altri termini, nel cervello del soggetto sano e in quello del soggetto disturbato queste funzioni opererebbero in modo diverso, per cui il secondo non riuscirebbe a bloccare le risposte automatiche. Accade, pertanto, che individui con un lobo frontale mal funzionante possano più facilmente commettere illeciti, anche se non esposti ad ambienti particolarmente sfavorevoli, ovvero che, in presenza di una certa componente genetica, eventi traumatici possano generare reazioni aggressive altrimenti non verificabili. In questo modo è possibile distinguere stabilmente fra un soggetto infermo ed uno normale, ma anche operare una differenziazione all’interno dello stesso tipo di disturbo, ad esempio tra schizofrenici violenti e schizofrenici non violenti, come pure tra un grave disturbo di personalità ed uno lieve, essendo presenti solo nel primo i correlati microstrutturali evidenziabili alla c.d. *Voxel-Based Morphometry* (VBM)³⁷.

Tornando al tema che interessa in questa sede, l’idoneità degli stati emotivi e passionali ad incidere sulla capacità di comprensione e di agire della persona è stata dimostrata dai risultati ottenuti dagli esperimenti sui neuroni a specchio, effettuati attraverso l’utilizzo delle tecniche di *neuroimaging* e della risonanza magnetica funzionale. Grazie a tali strumenti, si è osservato come in un soggetto che si trovava ad osservare una determinata azione compiuta da un altro individuo, si attivavano una serie di reazioni speculari a quelle che si erano attivate nel cervello del soggetto che stava compiendo l’azione stessa (proprietà specchio). È stato provato che in questo processo neuronale non c’è nessuna partecipazione cosciente del soggetto “osservatore”, ma nel suo cervello si è innescato un meccanismo gli ha permesso di comprendere

³⁶ Riferimenti in P. PIETRINI - M. GUZZELLI - G. BASSO - K. JAFFE - J. GRAFMAN, *Neural correlates of imaginal aggressive behavior assessed by positron emission tomography in healthy subjects*, in *Am J Psychiatry*, 157, 2000, 1772, nonché in A. ABBOTT, *Into the mind of a killer*, in *Nature*, 2001, 296 ss.

³⁷ La morfometria basata sui voxel (VBM) è una tecnica di analisi in *neuroimaging* che consiste nell’investigazione di differenze focali nell’anatomia del cervello, usando l’approccio statistico noto come mappatura statistica parametrica. Nella morfometria tradizionale, il volume dell’intero cervello oppure di alcune aree cerebrali viene misurato evidenziando regioni d’interesse (ROI) sulle immagini fornite dalla scansione cerebrale e calcolando il volume residuo. Si tratta di una procedura che comunque necessita di molto tempo e può fornire misure di aree piuttosto grossolane, ma ha problemi con aree ramificate o variamente distribuite. Le piccole differenze di volume possono non essere apprezzate e certe lesioni non rilevate. La VBM (registrazione delle immagini) riconduce ogni cervello a un atlante anatomico elettronico come quello del Montreal Neurological Institute, trascurando la maggior parte delle grosse differenze nell’anatomia del cervello tra le persone. In seguito, le immagini del cervello vengono sottoposte a una procedura matematica nota come *smoothing* (ammorbidimento) in maniera che ogni voxel rappresenti la media di se stesso e dei 26 voxel vicini (in un cubo con 3 x 3 x 3 voxel). Il volume dell’immagine viene poi confrontato tra i vari cervelli in esame per ogni singolo voxel.

e di conoscere immediatamente, in una dimensione prelinguistica, le intenzioni dell'altro individuo, rendendo così possibile una previsione del suo comportamento futuro³⁸.

Tutto ciò vale anche per altre emozioni più forti quali amore o dolore³⁹. I risultati sono stati così incoraggianti da spingere gli scienziati a ritenere possibile, se non probabile, che la comprensione e l'empatia per gli stati emotivi altrui possa dipendere da «*un meccanismo a specchio in grado di codificare l'esperienza sensoriale direttamente in termini emozionali*»⁴⁰. Vi sono alcune tipologie di soggetti che, a causa di un'anomalia o lesione, non sono in grado di empatizzare nei confronti di un altro individuo, di provare compassione e neppure di decifrare, attraverso i neuroni a specchio, le emozioni altrui.

Sulla base di tali constatazioni, l'esclusione degli stati emotivi e passionali dall'ambito dell'infermità risulta discutibile, soprattutto pensando alla moderna interpretazione di tale concetto, aperto a tutta una serie di nuovi disturbi che difficilmente sarebbero stati ammessi in base al vecchio criterio medico-nosografico.

Dunque, in un panorama ormai dominato dalla scienza e dagli studi sulla mente e il cervello umano, che hanno messo a nudo i meccanismi e le connessioni alla base della capacità d'intendere e di volere, si sta diffondendo la convinzione che nella valutazione dell'imputabilità occorra tener conto della personalità globale del soggetto, e dunque anche della sua sfera emozionale, e sia pertanto ormai da rivedere la tradizionale disciplina degli stati emotivi e passionali, di cui all'art. 90 c.p.⁴¹.

6. La controversa sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bologna.

La recente giurisprudenza di merito è tornata ad occuparsi del ruolo degli stati emotivi e passionali nel sistema della giustizia penale, con una sentenza che ha destato scalpore e turbamento ed è stata oggetto di critiche da parte degli organi della stampa e di diversi esponenti politici.

È opportuno sottolineare che la sentenza in esame è perfettamente in linea con la posizione della dottrina e della giurisprudenza sulla rilevanza penale degli stati emotivi. Come è noto, questi ultimi, in base all'art. 90 c.p., non hanno alcun rilievo ai fini del giudizio sull'imputabilità; ciononostante, per i motivi sovraesposti, non sembra possibile escludere la componente emotiva dal giudizio sulla responsabilità penale, la quale viene tradizionalmente confinata nell'ambito della commisurazione della pena⁴².

Con tale decisione la Corte d'Assise d'Appello di Bologna ha rideterminato la pena stabilita dal Giudice per l'udienza preliminare, sulla base del fatto che il reato sarebbe avvenuto «*a causa di una soverchiante tempesta emotiva*» determinata dallo stato di gelosia dell'imputato.

È opportuno, a questo proposito, ricostruire brevemente il fatto e l'iter giudiziario.

³⁸ G. RIZZOLATTI - L. VOZZA, *Nella mente degli altri*, Bologna, 2008.

³⁹ In tal senso I. MERZAGORA BETSOS, *Il colpevole è il cervello: imputabilità, neuroscienze, libero arbitrio: dalla teorizzazione alla realtà*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2011, 189.

⁴⁰ G. RIZZOLATTI - C. SINIGAGLIA, *So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio*, Milano, 2006, 177.

⁴¹ M.T. COLLICA, *Vizio di mente*, cit., 89 ss.; A.R. DAMASIO, *L'errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano*, Milano, 2009, 227.

⁴² Cass. Pen. Sez. I, 5 febbraio 2018, n. 5299: «*Gli stati emotivi e passionali, pur non escludendo né diminuendo l'imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche*».

L'imputato, poco più di un mese dopo aver intrapreso una relazione affettiva con una donna, la uccide, preso da un eccesso emotivo, quando quest'ultima, dinanzi alla fragilità, insicurezza e gelosia dell'uomo, aveva manifestato la volontà di interrompere il rapporto. Successivamente, l'appellante confessa ad una cartomante dalla quale si recava da qualche tempo, il proprio delitto, insieme alla volontà di togliersi la vita. Le forze dell'ordine, allertate dalla stessa cartomante, hanno trovato l'uomo presso la propria abitazione in stato di sopore, a seguito di un idoneo tentativo di suicidio.

All'esito del giudizio abbreviato, il Gup del Tribunale di Rimini ha condannato l'imputato alla pena di trent'anni di reclusione per omicidio aggravato dai motivi abietti e futili. In particolare, il giudice di primo grado ha affrontato tre questioni che avranno rilievo anche nel giudizio di appello: la capacità di intendere e di volere dell'uomo, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. e, infine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

In relazione al primo punto, il Gup, sulla base delle concordi valutazioni del perito e del consulente tecnico di parte, si è pronunciato a favore della piena capacità di intendere e di volere dell'appellante; quest'ultimo infatti *«non presentava patologie psichiatriche strutturali né chiari segni di disturbo della personalità [...], l'omicidio era frutto di uno stato d'animo turbato, tormentato dal dubbio, provato dalle precedenti esperienze di vita e sfociato in una reazione rabbiosa di fronte all'atteggiamento di chiusura della donna ma, al di là di questa soverchiante tempesta emotiva e passionale, non sembra possibile scorgere nell'imputato alcuna alterazione rilevante in termini di psicopatologia ai fini della capacità di intendere e di volere»*.

Per quanto riguarda le circostanze, il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente l'aggravante dei motivi abietti e futili. Infatti, precisa il Gup, per stessa ammissione dell'imputato, l'azione omicidiaria era stata cagionata da un moto di gelosia, uno stato improvviso e passeggero, privo di alcun fondamento e, soprattutto, non determinato da un sentimento di profondo attaccamento per la donna. In altre parole, la condotta dell'uomo era stata espressione di un intento meramente punitivo nei confronti di una donna che si mostrava poco sensibile alle fragilità del compagno.

Era stata invece esclusa l'applicazione delle attenuanti generiche: secondo il Gup la confessione dell'imputato non aveva agevolato l'accertamento del fatto; nessun rilievo poteva essere attribuito all'inidoneo tentativo di suicidio; e la perdita dell'autocontrollo sfociato nell'omicidio dipendeva dall'abuso di alcool, più che da un incontenibile turbamento emotivo.

Venendo ora alla sentenza in commento, la Corte d'assise d'appello ha confermato la sentenza di primo grado nella parte riguardante la piena capacità di intendere e di volere dell'imputato e, a sua volta, ha ritenuto sussistente l'aggravante dei futili motivi di cui all'art. 61 n. 1 c.p., soffermandosi proprio sul rapporto fra questi e lo stato di gelosia.

Tale circostanza, scrivono i giudici, sussiste *«quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale»*⁴³.

⁴³ La Corte riprende quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 20667, Sez. VI, 12 febbraio 2008, in *CED Cass. pen.*, n. 240060; la stessa considerazione è stata fatta dalla Suprema Corte nella sentenza n. 28111 del 2 luglio 2012, nella quale in cui i giudici, in un caso di maltrattamenti in famiglia motivato da ragioni di gelosia, hanno ritenuto erronea la valutazione della futilità del motivo in quanto fondata su una motivazione generica non ancorata

A tal proposito, è importante evidenziare che vi sono casi in cui la sola manifestazione di gelosia, per quanto ingiustificabile, può non integrare il motivo futile, ma deve trattarsi di una spinta davvero forte dell'animo umano collegata ad un desiderio di vita in comune e non, come nel caso di specie, quando sia espressione di uno spirito punitivo nei confronti della vittima, considerata come propria appartenenza⁴⁴. Dunque, la Corte, in linea con la decisione di primo grado in punto di sussistenza dell'aggravante dei futili motivi, non ha ritenuto in alcun modo che lo stato di gelosia potesse giungere ad un giudizio di incompatibilità con la circostanza di cui all'art. 61 n. 1 c.p.

Diversa è stata, invece, la valutazione dei giudici di appello per quanto riguarda il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, negate dal giudice di prime cure.

La Corte utilizza tre argomenti a favore della concessione di dette circostanze. In primo luogo, viene attribuito rilievo alla confessione dell'imputato, non tanto nella parte in cui ammette la sua responsabilità, posto che, una volta scoperto il cadavere della donna, gli investigatori sarebbero facilmente giunti ad individuarne il colpevole, quanto perché *«nelle dichiarazioni da lui rese sin da subito al Pubblico Ministero, e poi confermate al Gip, fu egli stesso a fornire sostanzialmente la prova dell'aggravante dei motivi abietti e futili che non sarebbe stata contestata se non avesse parlato della sua gelosia e della discussione dell'ultimo fatale incontro»*.

Vi è poi il riferimento al tentativo di risarcimento effettuato dall'imputato nei confronti della figlia della vittima (inizialmente attraverso l'intestazione della quota degli immobili di sua proprietà, non autorizzata dal giudice tutelare, e, successivamente, attraverso disposizioni testamentarie). Secondo la Corte, tale comportamento lascia intravedere una presa di coscienza dell'enormità dell'azione compiuta.

Infine, i giudici di secondo grado individuano, come terzo elemento su cui fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche, il forte stato di gelosia che, *«sebbene immotivato e inidoneo a inficiare la capacità di autodeterminazione dell'imputato, determinò in quest'ultimo, anche a causa delle sue poco felici esperienze di vita, quella soverchiante tempesta emotiva e passionale che in effetti si manifestò subito dopo anche con il teatrale tentativo di suicidio»*.

Da ultimo, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la Corte, ritenendo equivalenti le circostanze, ridetermina la pena nella misura di 16 anni di reclusione, per effetto della riduzione collegata alla scelta del rito abbreviato.

Tra le critiche mosse alla decisione in commento, vi è che questa appare contraddittoria nella parte in cui la Corte ritiene sussistenti sia l'aggravante dei futili motivi, sia le attenuanti generiche. Questo non sembra condivisibile dal momento che le motivazioni che inducono i giudici ad applicare le une e le altre sono diverse. In relazione alla prima, la Corte attribuisce un significato determinante al timore dell'imputato per la fine della relazione e all'insicurezza dello stesso, di fronte alla quale la vittima si era mostrata insofferente. Per altro verso, la concessione delle attenuanti generiche non deriva esclusivamente dal turbamento emotivo, ma dal concorso di due ulteriori elementi, sufficienti da soli a giustificare la decisione: la confessione

alle circostanze del caso concreto, che non consentiva di identificare la condotta compiuta come prova di un istinto criminale maggiormente spiccato, in quanto tale rimproverabile come maggiormente grave ai sensi dell'art. 61 n. 1. Sull'argomento, in dottrina si veda P.F. POLI, *Sull'aggravante dei futili motivi*, in *Dir. pen. cont.*, 12/2012.

⁴⁴ Cass. pen., Sez. I, 22 settembre 1997, Scarola, in *Cass. pen.*, 1998, 2612; Cass. pen. Sez. V, 22 settembre 2006, n. 35368, in *CED Cass.* n.235008; Cass. pen., Sez. Un., 18 dicembre 2008, n. 337, *ivi*, n. 241576; Cass. pen. Sez. I, 08 aprile 2009, n.18187, in *Famiglia e Diritto*, 2009, 11, 1018.

e il tentativo di risarcimento. Si tratta di comportamenti successivi alla commissione del reato e rivelatori della personalità del colpevole, rientranti nei parametri espressamente previsti dall'art. 133 c.p., che il giudice deve tener in conto ai fini della concessione delle circostanze attenuanti e quindi della riduzione della pena.

Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che il comportamento di collaborazione processuale e il tentativo di risarcimento fossero sintomi di un ravvedimento dell'imputato e di una presa di coscienza dell'enormità dell'azione compiuta.

Infatti, la *ratio* alla base di tale disposizione consiste nel premiare quei comportamenti che manifestano una riconsiderazione critica del proprio operato e l'accettazione di quei valori di ordinata e pacifica convivenza, nella quale si esprime l'oggetto della rieducazione⁴⁵.

La Corte ha attribuito rilievo anche allo stato d'animo del soggetto attivo, aderendo a quell'orientamento secondo cui "gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l'imputabilità, possono comunque essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto influiscono sulla misura della responsabilità penale"⁴⁶.

Se da un lato l'affermazione di tale principio di diritto non è in discussione ed è costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito deve valutare, caso per caso, se sussistano in concreto le condizioni richieste per concedere o meno le attenuanti generiche.

Quanto al tipo di valutazione richiesta al giudice, in giurisprudenza è ricorrente il principio secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati⁴⁷.

Da ciò si ricava che la Corte sarebbe potuta giungere alla medesima conclusione finale, ossia una rideterminazione della pena sulla base del riconoscimento delle attenuanti, anche senza pronunciarsi sulla rilevanza degli stati emotivi e passionali, basandosi solo su altri elementi esterni, quali la confessione e il tentativo di risarcimento compiuti dall'imputato⁴⁸. Il riferimento fatto da alcuni quotidiani alla "soverchiante tempesta emotiva" come unico presupposto per la diminuzione della pena, ha fatto sì che aumentasse notevolmente la visibilità mediatica del caso, che ha riguardato una tematica particolarmente attuale e delicata nel momento storico in cui viviamo, connotato da efferati delitti nei confronti delle donne.

Dunque, ci sembra doveroso sottolineare che la sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna non ha detto nulla di nuovo né di rivoluzionario in ordine al problema degli stati emotivi e passionali; tuttavia la complessità del caso rende necessaria qualche ulteriore riflessione. Innanzitutto, ci si chiede come si debba comportare il giudice davanti ai casi sempre più frequenti di reati d'impeto motivati dai più vari stati emozionali. Questi delitti originano da disagi psicologici, i quali, pur non intaccando la capacità di intendere e di volere, condizionano e

⁴⁵ Corte Cost., 10 giugno 2011, n. 183, Sito uff. Corte cost., 2011.

⁴⁶ Cass. Pen. Sez. I, 5 aprile del 2013, n. 7272, in *CED Cass.* n. 259160.

⁴⁷ Cass. pen. 15 novembre 2016, n. 1.

⁴⁸ G. STAMPANONI BASSI, *Sulla attitudine degli stati emotivi o passionali ad influire sulla misura della responsabilità penale. Brevi note ad una recente sentenza di merito*, in *Giur. Pen.* 3/2019; M. DOVA, *Eccessi emotivi e responsabilità penale: la controversa sentenza della corte d'assise d'appello di Bologna*, in *Dir. pen. cont.*, 3/2019.

orientano la condotta del reo. Si ritiene che in questi casi, per i quali non ci sono ancora chiare soluzioni normative, non ci sia altra soluzione se non quella di ancorarsi al caso concreto.

Infatti, solo attraverso un'attenta disamina del caso, scevra da pregiudizi e prese di posizione ideologiche, che trovi puntuale riscontro in una motivazione che dia conto di tutti gli elementi emersi nel processo, è possibile pervenire a una decisione che possa definirsi il più imparziale possibile.

7. Conclusioni.

La sentenza analizzata è un esempio concreto di come al giorno d'oggi diventi sempre più attuale ed urgente il tema del rapporto tra diritto e neuroscienze.

Certo la relazione resta ancora problematica, ma sembra aprire un confronto fruttuoso ed utile per la crescita di entrambi: il mondo del diritto cerca nella scienza un fondamento razionale per le proprie decisioni e il mondo della scienza spesso trova nel diritto un riconoscimento ufficiale delle proprie "conquiste"⁴⁹.

Il risultato di questo connubio è un importante processo di cambiamento del concetto di patologia mentale, che non viene più ricondotto solo alla presenza nel soggetto di alterazioni organiche, ma anche all'influenza esercitata da fattori extrabiologici, di natura esogena, endogena o funzionale «*da quelli psicologici a quelli situazionali, socioculturali e transculturali*»⁵⁰.

Dunque, anche disturbi psichici non patologici, riconducibili ad un morboso stato emotivo o passionale scatenato da un impulso esterno, che fino ad oggi facevano fatica a rientrare nel concetto di infermità mentale a causa di una posizione molto rigida della giurisprudenza, sembrano cominciare ad aprirsi ad una nuova lettura grazie ai risultati degli studi neuroscientifici.

Le neuroscienze, infatti, grazie alla scoperta di particolari meccanismi cerebrali hanno impedito alle corti italiane di appellarsi al noto paradigma, fondamento originario dell'art 90 c.p., per escludere la rilevanza patologica di certi stati emotivi o passionali.

Tuttavia, si tratta dell'apertura di un cammino molto complesso: innanzitutto, sarebbe necessario adottare misure sanzionatorie più idonee alle esigenze di cura e terapia, alle quali non pare potere far fronte con l'ordinario trattamento penitenziario; in secondo luogo, bisognerebbe evitare il rischio che le parti difensive si possano trincerare dietro un semplice stato emotivo (la gelosia, per esempio) per sottrarre l'imputato dalla responsabilità.

Si tratterebbe, quindi, di aprire ad un'interpretazione diversa della nozione di infermità mentale, riconoscendo che in certi soggetti psicotici la gelosia, per rimanere nell'esempio, può essere la manifestazione anche di un disturbo delirante.

Le neuroscienze confermerebbero questa strada, offrendo una maggiore consapevolezza scientifica di un principio che il diritto deve maneggiare con la giusta cautela, per rifuggire estremismi riduzionisti di un'immagine umana dominata dalle passioni.

⁴⁹ L. SAMMICHELI - G. SARTORI, *Neuroscienze e processo penale*, in *Cass. Pen.*, 9/2010, 3305-3317.

⁵⁰ U. FORNARI, *Temperamento, delitto e follia*, in *Riv. it. med. leg.*, 2001, 521 ss.

